



# COMUNE DI ABRIOLA

PROVINCIA DI POTENZA

TEL. 0971/923230

FAX 0971/923001

C.A.P. : 85010

## PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE DEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE

### CAPITOLATO DI GESTIONE

#### PREMESSE

Le foreste svolgono un ruolo multifunzionale strategico: sono una fonte di energia rinnovabile, forniscono protezione dalle catastrofi naturali, agiscono come serbatoi di carbonio, fungono da tampone contro i cambiamenti ambientali, sono fra i fattori determinanti dell'equilibrio del ciclo dell'acqua, sono una fonte di materia prima per importanti settori produttivi e svolgono un'importante funzione didattica e ricreativa.

(D.M. MATT 16/06/2005).

#### ART. 1

##### OBIETTIVI STRATEGICI DELLA POLITICA FORESTALE NAZIONALE

**la tutela dell'ambiente**, attraverso il mantenimento, la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità negli ecosistemi forestali e il miglioramento del loro contributo al ciclo globale del carbonio;

**il rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno** attraverso il mantenimento e la promozione delle funzioni produttive delle foreste - sia dei prodotti legnosi che non - e attraverso interventi tesi a favorire il settore della trasformazione e utilizzazione della materia prima legno;

**il miglioramento delle condizioni socio-economiche** locali ed in particolare degli addetti, attraverso l'attenta formazione delle maestranze forestali, la promozione di interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta, la formazione degli operatori ambientali, degli addetti alla sorveglianza del territorio, l'incentivazione di iniziative che valorizzino la funzione socio-economica della foresta, assicurando un adeguato ritorno finanziario ai proprietari o gestori;

**certificazione** della "gestione sostenibile" del bosco;

**realizzazione** di impianto a biomassa di piccola taglia e a filiera corta nel territorio comunale, compatibilmente con le risorse legnose esistenti e retraibili.

#### ART. 2

##### CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER UNA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (D.M. MATT del 16/06/2005)

Le azioni che verranno adottate attraverso i piani forestali dovranno tenere conto dei sei criteri per una gestione forestale sostenibile, individuati nell'allegato I della risoluzione L 2 della conferenza interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998), e degli indicatori quantitativi e qualitativi ad essi correlati, secondo quanto riportato nel documento «Indicatori paneuropei affinati per la gestione forestale sostenibile» adottato nell'ambito dei lavori dalla conferenza interministeriale di Vienna (7-8 ottobre 2002). Tali criteri ed indicatori definiscono gli elementi essenziali e l'insieme delle condizioni o dei processi attraverso i quali può essere conseguita una gestione forestale sostenibile:

- 1) **Mantenimento e appropriato sviluppo** delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- 2) **Mantenimento** della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
- 3) **Mantenimento e promozione** delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);
- 4) **Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo** della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
- 5) **Mantenimento e adeguato sviluppo** delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);
- 6) **Mantenimento** di altre funzioni e condizioni socio-economiche.

### ART. 3

#### **GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE IN BASILICATA (LEGGE FORESTALE REGIONALE N. 42 DEL 10/11/1998, COME INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 11 DEL 26/05/2004)**

La realtà forestale nella Regione Basilicata è una delle più interessanti d'Italia, per indice di boscosità, potenzialità e diversificazione della produzione legnosa, molteplicità dei popolamenti, specificità mediterranea di alcune formazioni, varietà dei paesaggi, ruolo storico, culturale e sociale.

La Regione Basilicata, con la L.R. n.42 del 1998 "*Norme in materia forestale*", ha disciplinato il settore individuando gli obiettivi di politica forestale regionale sia a livello di pianificazione sia di programmazione.

Il *Programma annuale per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e Forestale*, o più brevemente il "Piano di Forestazione", rappresenta il più importante atto di programmazione, e quindi di politica forestale, che la Regione Basilicata redige ed approva annualmente.

In esso vengono definiti gli obiettivi fondamentali della politica forestale regionale, vengono recepiti i nuovi indirizzi, le nuove norme emerse in sede nazionale ed europeo, vengono definiti gli interventi da realizzarsi sul territorio regionale attraverso gli Enti Delegati. Interventi che vanno dalla difesa dei boschi dalle avversità, alla gestione forestale, fino ad interventi per la difesa del suolo.

**Inoltre nel Piano annuale di Forestazione** vengono fissati gli obiettivi che sono imprescindibili per l'implementazione della politica forestale regionale.

Tali obiettivi possono essere riassunti in:

- a) recepimento delle Linee guida per la gestione forestale sostenibile adottate attraverso la stipula di intesa nell'ambito della conferenza permanente Stato-Regione del 15 luglio 2004.
- b) ristrutturazione e adeguamento del sistema vivaistico al nuovo quadro normativo emerso col Decreto Legislativo 386 del 2003 che recepisce la Direttiva Cee n.105 del 1999.
- c) redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione forestali previsti dalla normativa vigente quali il PROGRAMMA PLURIENNALE DI FORESTAZIONE (Art. 6 L.R. 42/98) e il PIANO FORESTALE REGIONALE (Art 3 D.L.gs 227/2001).
- d) certificazione forestale.

### ART. 4

#### **GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEL BOSCO COMUNALE**

**Per rendere la gestione, dei boschi, più efficace e duratura** è opportuno cercare di accorpate ed ampliare il più possibile le unità territoriali di gestione, al fine di favorire una gestione economica autonoma attraverso strumenti pianificatori che abbiano obiettivi multipli e lungimiranti, di concreta applicabilità e da sostenere nel tempo con i necessari impegni ai vari livelli economici ed organizzativi, che permettano la continuità degli interventi di gestione forestale sostenibile ed il relativo monitoraggio, favorendo altresì la certificazione di buona gestione forestale

**L'affidamento, in concessione**, della gestione di boschi pubblici viene prevista nel **D.lgs 227/2001 (art. 5 comma 2)** "*Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi*

degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità”, dal **D.M. del MATT del 16/05/2005 (sez. IV, art. 6 comma b)** “la gestione da parte di un concessionario di più unità boschive pubbliche, consente di gestire i boschi “in modo unitario e quindi secondo una programmazione lungimirante e sostenibile, con reali impatti positivi sull’occupazione e sul mercato locali” e dal **comma 9 dell’art. 5 della L.R. n. 42/98** “la Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare l’esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative agricolo-forestali, di cui all’art. 17 della **legge 97/94** e delle cooperative formate dagli addetti al settore forestale, nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da modalità da definirsi, entro un anno dall’approvazione della presente L.R, con apposito provvedimento predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale”

**Nel progetto il concessionario** viene configurato come una società, di adeguata struttura e specializzazione, alla quale i proprietari forestali pubblici demandano la gestione diretta dei propri boschi, a fronte di un "compenso" commisurato alla produttività del bosco stesso.

**L’Ente resta libero di utilizzare il bosco** per tutte quelle finalità che non contrastano con il Protocollo di Gestione Sostenibile rilasciata dall’Ente di Certificazione, con il PAF (Piano Assestamento Forestale) o PGF (Piano di Gestione Forestale) e relativi piani di taglio e con i piani di gestione tecnico-economici sviluppati dal concessionario e approvati dal Comune, ma condivide l’interesse del concessionario alla buona gestione, conservazione e sviluppo della proprietà boschiva.

## **ART. 5 IL PROGETTO PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEI BOSCHI COMUNALI**

### **A) CONTENUTI**

**Il progetto per la concessione pluriennale della gestione ecosostenibile** dei boschi demaniali comunali si sviluppa su quattro direttrici fondamentali interagenti tra loro:

- 1) Sviluppo delle attività di silvicoltura** per una gestione sostenibile del bosco, finalizzata all’incremento della produttività, allo sviluppo ed aumento delle aree boscate per il recupero produttivo ed economico del settore boschivo, in forte crisi per difficoltà operative e di collocamento del prodotto legnoso sul mercato.
- 2) Sviluppo di una corretta attività boschiva** finalizzata alla nascita di una filiera industriale denominata “bosco-legno-energia”, con produzione di legname di pregio certificato e di biomasse da legno vergine, da destinare all’alimentazione delle centrali energetiche esistenti e di nuova realizzazione. La società concessionaria provvederà al coordinamento e sviluppo della attività delle imprese boschive locali, garantendo un programmazione economicamente valida del taglio dei boschi, pur nel pieno rispetto del Piano dei Tagli inserito nel PAF e delle Leggi forestali in vigore.
- 3) Istituzione di un servizio di vigilanza del bosco**, sia ai fini antincendio, che per assicurare un corretto utilizzo del bosco dei prodotti del bosco (legname, prodotti del sottobosco, ecc.) ed una adeguata manutenzione;
- 4) Redazione, a cura e spese del Concessionario, del PGF (Piano di Gestione Forestale) o rielaborazione del PAF, qualora esistente, alla sua naturale scadenza. Il PGF o PAF è lo strumento necessario per definire le strategie di intervento finalizzate alla erogazione continua e ottimale di beni e servizi forestali, quindi per *pensare il bosco e agire al suo interno.***
- 5) Certificazione** della “Gestione sostenibile” del bosco (**Forest Management**) e della “tracciabilità” del legno di pregio (**Chain Of Custody**), con il Protocollo PEFC. Le certificazioni consentono l’accesso al mercato dei crediti di carbonio e l’apertura di mercati nuovi e più redditizi al legname di pregio.

## **B) SERVIZI E PRESTAZIONI**

L'obiettivo primario della gestione del bosco deve essere la tutela e conservazione delle risorse forestali, con particolare riguardo alla biodiversità ed in particolare:

**a) Miglioramento delle funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco** con riferimento, anche, al contenimento dell'anidride carbonica (assorbimento forestale della CO<sub>2</sub> e sink di carbonio);

**b) Interventi nel settore forestale miranti al mantenimento e sviluppo** delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali, attraverso la gestione di uno sviluppo sostenibile della selvicoltura;

**c) Interventi per il mantenimento e la valorizzazione delle sue risorse** e dell'estensione delle superfici boschive coerentemente con le disposizioni emanate dai reg. (CE) n. 1750/99 e n. 1257/99, relativi alla gestione del F.E.O.G.A, con gli obiettivi e le finalità indicati nel Q.C.S. ed in sintonia con gli interventi previsti nel P.S.R. e riconducibili a quanto previsto all'art. 30, del reg. CE n. 1257/99, in quanto concorrono all'imboschimento ed infoltimento di terreni non agricoli, agli investimenti nelle aziende forestali e al miglioramento e razionalizzazione della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali.

Gli obiettivi qui elencati sono coerenti con:

- quelli indicati nel documento C.O.M. (1998) 649 def. "strategia forestale dell'Unione europea",
- quelli definiti nel Piano forestale nazionale di cui alla delibera C.I.P.E 2. dicembre 1987 e nel decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, concernente l'“Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- quelli indicati nelle “linee guida di programmazione forestale” contenute nel D.M. del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 16/06/2005 (G.U. 255 del 2/11/2005)
- gli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede di conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa.
- con le prescrizioni della L.R. forestale e del Piano di Programmazione forestale della Regione Basilicata.

**d) Interventi atti a incrementare la valenza del bosco** in riferimento al dettato del Protocollo di Kyoto: ogni nazione può sottrarre dalla quantità di anidride carbonica emessa (in seguito alla combustione di combustibili fossili: es. traffico veicolare, riscaldamento domestico) il carbonio fissato da parte della vegetazione. Viene in tal modo riconosciuta al bosco oltre alla funzione ecologica, anche una valenza economica: il bosco possiede infatti fra tutti gli ecosistemi di terra la più elevata capacità di accumulo di carbonio, commerciabile come crediti di carbonio.

**e) Recupero e sviluppo delle aree bruciate o degradate**, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, al fine di riportare, al pieno utilizzo forestale, l'intera superficie del bosco comunale

**f) Sviluppo della produzione forestale diretta a migliorare e razionalizzare** la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e conseguente miglioramento e sviluppo della filiera bosco, favorendo il consolidamento degli aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali, in un quadro di economia sostenibile, privilegiando le strutture operative aziendali boschive presenti nel Territorio, soprattutto se di entità medio-piccole.

**g) Elaborazione dei progetti di taglio da eseguire**, in ogni anno di validità del PAF con descrizione delle modalità di taglio e di esbosco.

**h) Interventi di miglioramento della stabilità ecologica** del bosco e fasce tagliafuoco.

**i) Rilievo della viabilità esistente e indicazione degli eventuali interventi** di manutenzione, ripristino e ampliamento della stessa in rapporto ai tagli previsti e ai criteri di gestione. Realizzazione, mantenimento, miglioramento della viabilità forestale di servizio per agevolare le attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi.

**j) Realizzazione, mantenimento, miglioramento della viabilità forestale** di servizio per agevolare le attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi. Questi interventi devono essere realizzati con operazioni di minimo impatto ambientale, utilizzando esclusivamente escavatore. La manutenzione delle predette opere deve essere fatta con interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e alla manutenzione straordinaria delle opere accessorie. Il relativo progetto deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale competente per area.

**k) Realizzazione, ove possibile ed ammesso dalla vigente normativa, di invasi antincendio boschivi, quali** sono punti di approvvigionamento idrico a cielo aperto per i mezzi terrestri e per gli elicotteri che operano nello spegnimento di incendi boschivi. La localizzazione e la capacità degli invasi dovrà essere prevista in base al rischio di incendio presente nella zona, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

**l) Manutenzione periodica degli invasi antincendio boschivi** deve garantire la piena funzionalità dell'opera.

**m) Miglioramento delle condizioni di sicurezza** di chi opera nel settore forestale, con particolare attenzione alle misure di prevenzione infortunistiche e di sostenibilità del lavoro forestale.

**n) Istituzione di un adeguato servizio di vigilanza attiva del bosco (operatore boschivo),** con assunzione di un adeguato numero di operatori con il compito di :

- vigilare affinché non vengano arrecati danni alla flora e fauna da parte dei cittadini e visitatori, specialmente nei periodi di maggior afflusso (periodo estivo, periodo favorevole per la raccolta dei funghi e degli altri frutti del bosco).;
- custodire il bosco per garantirne la conservazione e lo sviluppo, nonché in funzione di prevenzione degli incendi e una adeguata manutenzione. La presenza continua ed attenta dei "guardaboschi" ha costituito e costituisce un valido ed indispensabile deterrente per prevenire gli incendi

**o) Certificazione forestale del bosco.** La **Certificazione Forestale** può definirsi come "*uno strumento di mercato, che ha lo scopo di sensibilizzare e fornire incentivi sia al produttore che al consumatore per l'uso sostenibile delle foreste*". Si tratta, in altri termini, di uno strumento il cui obiettivo principale è quello di garantire ai consumatori, che il legno e i suoi prodotti derivano da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità. Gestire una foresta in modo sostenibile significa salvaguardare efficacemente gli ecosistemi che ospita.

La Certificazione Forestale viene indirizzata alla:

- 1) gestione forestale ecosostenibile (Forest Management schema PEFC)** in senso stretto: in questo caso, il rilascio del certificato garantisce che la foresta è gestita in maniera conforme a standard ambientali, sociali ed economici;
- 2) rintracciabilità dei prodotti ("chain of custody"):** il certificato attesta che un certo prodotto, o una parte delle materie prime che lo costituiscono (legno, fibre o cellulosa) provengono da foreste gestite in modo sostenibile. La certificazione "**chain of custody**" rappresenta una modalità di gestione delle materie prime processate e dei manufatti prodotti a partire dai boschi. Interessa tutte le fasi del processo produttivo, inclusa la distribuzione, e rappresenta, per i clienti, la garanzia che il prodotto che stanno acquistando è stato realizzato, trasportato e commercializzato nel rispetto degli standard PEFC. Questo aspetto della Certificazione Forestale garantisce *la rintracciabilità dei prodotti in ciascuna delle fasi del proprio ciclo di vita*. Per indirizzare il legname di pregio verso nuovi mercati nazionali ed esteri, le aziende necessitano della certificazione "chain of custody".

## **C) PROFESSIONALITA' NECESSARIE PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE.**

**1) Tecnico forestale:** è un professionista laureato in scienze forestali, che ha l'incarico di assistere il Concessionario nelle attività forestali. Avrà altresì l'incarico dirigere i lavori in

bosco (direttore dei lavori), elaborare, redarre o integrare il PGF (o PAF) ed i progetti di taglio, sino alla approvazione del PGF,

**2) “operatore boschivo”:** è una figura da ricercare e reperire in unità di intenti con Il Comune. L'attività del guardaboschi si svolgerà nei boschi demaniali per:

- vigilare affinché non vengano arrecati danni alla flora e fauna da parte dei cittadini e visitatori, specialmente nei periodi di maggior afflusso (periodo estivo, periodo favorevole per la raccolta dei funghi e degli altri frutti del bosco);
- assistere i tecnici forestali nelle operazioni e progetti in bosco;
- provvedere alla ordinaria manutenzione della viabilità principale e secondaria del bosco ed altre attività manutentive ritenute necessarie per in corretto sviluppo del bosco;
- assistere, ove richiesto o necessario, il direttore dei lavori nella sua attività di controllo delle attività in bosco delle imprese boschive. Ogni figura “coprirà” una estensione boschiva di Ha 250-300 circa;
- custodire il bosco per garantirne la conservazione e lo sviluppo. La presenza continua ed attenta dei “guardaboschi” ha costituito e costituisce un valido ed indispensabile deterrente per prevenire gli incendi.

#### **D) INVESTIMENTI E COSTI**

La società concessionaria della gestione del bosco provvederà ad effettuare gli investimenti necessari ed a sostenere i costi per la realizzazione delle opere necessarie per una gestione ecosostenibile del bosco. La copertura di detti costi verrà trovata nei margini ottenuti in sede di definizione del prezzo di vendita del legname tagliato ed esboscato e sugli utili spettanti al concessionario sulla vendita dei Crediti di Carbonio .

Non essendo ancora redatto il PAF, la società concessionaria provvederà a reperire tecnici di adeguata capacità a cui affidare la redazione del PAF, anticipando, ove necessario, l'importo monetario necessario per la rielaborazione dello stesso, in quanto, come previsto dalla Legge Regionale Forestale e dal Piano Forestale Generale della Regione, i costi della redazione e rielaborazione del PAF sono a totale carico della Regione. Il recupero degli importi anticipati, avverrà a valere sulle somme che la Regione metterà a disposizione del Comune per la rielaborazione del Piano. Nessun onere aggiuntivo dovrà essere posto a carico del Comune, a parte l'obbligo per l'Ente, di mettere a disposizione del Concessionario le somme eventualmente ricevute dalla Regione per la revisione del PAF. Il Concessionario anticiperà le somme necessarie anche nel caso sia necessaria una revisione totale o parziale del PAF per adeguarlo al Protocollo di Certificazione, prima della scadenza naturale. Nel caso di mancato specifico finanziamento da parte della Regione o altro ente nulla sarà dovuto al concessionario per la redazione del PAF.

#### **E) CREDITI DI CARBONIO**

Opportunità per la creazione di “crediti di carbonio” mediante le attività agro-forestali, nell'ambito del protocollo di Kyoto ed in particolare:

- 1)** Il protocollo di Kyoto prevede l'utilizzazione delle foreste e degli agro-ecosistemi come depositi di carbonio (art. 3.3 e 3.4);
- 2)** Concretamente, le foreste possono mitigare le emissioni di gas-serra attraverso interventi attivi di conservazione o espansione dei depositi di carbonio già esistenti o mediante la produzione di legno da usare sia per fornire energia in sostituzione di fonti fossili, sia come materiale sostitutivo dei prodotti a base di cemento (legname da opera).
- 3)** Il Protocollo di Kyoto, scaturito nell'ambito dell'UNFCCC, stabilisce impegni vincolanti di riduzione delle emissioni di gas-serra per i paesi che lo ratificano, con l'obiettivo (per ora) di ridurre del 5,2% le emissioni globali dei gas-serra rispetto a quelle del 1990. Per raggiungere tali obiettivi i paesi industrializzati (elencati nell'Allegato I del Protocollo) possono ricorrere, oltre che alle ovvie misure nei settori dell'energia e del trasporto, anche ad una serie d'attività

legate all'uso e alle modalità di gestione del territorio e alle pratiche di gestione forestale ed in particolare:

- la costituzione di nuove foreste (afforestazione e riforestazione), realizzate sia in Italia sia all'estero (ARD: afforestation, reforestation, deforestation);
- la conservazione di quelle già esistenti e una loro gestione sostenibile più appropriata in modo che il *carbon sink* sia ottimizzato ("gestione forestale": forest management);
- la "gestione di terreni agricoli" (cropland management),
- la "gestione dei pascoli" (grazing management)
- la "rivegetazione" (revegetation).

#### **4) Definizioni delle modalità di gestione e di contabilizzazione.**

Le quantità di CO<sub>2</sub> risultanti dalle attività sopra citate potranno essere contabilizzate ed essere usate nei bilanci nazionali per compensare le emissioni di gas-serra, purché le attività abbiano avuto luogo a partire dal 1990 e siano di origine antropica e in linea con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e di gestione sostenibile delle foreste.

Pertanto "la mera presenza di riserve di carbonio" è esclusa dalla contabilizzazione e nei bilanci non si deve tener conto di alcun effetto derivante da pratiche precedenti il 1990, né delle conseguenze di cause naturali, quali la crescita naturale e non gestita, la fertilizzazione carbonica o le deposizioni azotate sui suoli, ma, in caso di foreste preesistenti (non create ex novo), si richiede che ne venga garantita e certificata la gestione ecosostenibile (Forest Management).

#### **5) Gestione e valorizzazione dei certificati di credito di carbonio**

La società concessionaria gestirà, in esclusiva, i Crediti di Carbonio "prodotti" nel bosco gestito e ne curerà la vendita e/o collocazione sul mercato, una volta attivato presso il Ministero competente, del Registro dei serbatoi di carbonio agro-forestale. Sui ricavi della vendita dei certificati di "crediti di carbonio" derivanti dall'assorbimento di CO<sub>2</sub> e del carbonio del bosco "gestito" (una volta ottenuta la certificazione di buona gestione), il concessionario verserà al Comune le percentuali previste nella offerta.

### **Art. 6**

#### **DETERMINAZIONE DEI CANONI A FAVORE DEL COMUNE**

La società corrisponderà al Comune, nei quindici anni di contratto, un canone annuo oltre IVA se dovuta come per legge, da formularsi in sede di offerta, salvo conguagli in sede di verifica periodica, per maggiori quantità retratte, rispetto alla quantità di legname, di cui alle schede tecniche.

La società dovrà versare entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione il pagamento anticipato di almeno un canone di concessione e su richiesta dell'amministrazione di un'altra annualità anticipata. Dal terzo anno il canone di concessione dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate.

Gli eventuali conguagli dovuti, per aumento delle quantità di materiale legnoso retratto, saranno definiti e conguagliati ogni biennio contrattuale;

Il canone sopra riportato non comprende le somme relative ai crediti di carbonio, che saranno conteggiati come descritto al successivo paragrafo;

I Crediti di Carbonio ricavabili e contabilizzati come di seguito descritto, sono di esclusiva pertinenza, contabilizzazione, emissione e gestione del concessionario, a cui è affidata, in via esclusiva, la commercializzazione e vendita su mercato. Il concessionario riconoscerà al Comune una parte dei ricavi effettivamente ottenuti dalla vendita dei predetti Crediti e precisamente:

- Non inferiore al 25% a favore del Comune
- Non superiore al 75% a favore del concessionario.

La quantificazione, certificazione e contabilizzazione dei crediti di carbonio, sono demandati agli Organi Tecnici competenti nominati e/o indicati dal Ministero competente ed è subordinati alla iscrizione all'apposito Registro dei Serbatoi di Carbonio agro-forestali, una volta attivato presso il

competente Ministero. Per cui, il contratto, per la parte economica relativa alla gestione, vendita, con riconoscimento della percentuale sopra-riportata al Comune, dei detti crediti di carbonio, avrà efficacia solo dopo l'ottenimento delle autorizzazioni ed iscrizioni all'apposito Registro dei serbatoi di carbonio agro-forestale.

#### **Art. 7**

#### **TAGLIO DEI LOTTI AUTORIZZATI (OVE ESISTENTI)**

Per le operazioni di taglio dei lotti già autorizzati, come da progetto di taglio descritto ed identificato nello stesso progetto, il concessionario riconoscerà al Comune un canone aggiuntivo da formularsi in sede di offerta " e cancellando tutto il resto.

#### **Art. 8**

#### **AFFITTO TERRENI**

Non ci sono, allo stato attuale, terreni adatti a coltivazioni a rapido accrescimento da chiedere il affitto al Comune. Qualora vengano individuati terreni liberi adatti per coltivazioni a rapido accrescimento, potranno essere affittati al concessionario, secondo condizioni contrattuali da stabilire.

#### **Art. 9**

#### **CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL BOSCO**

Il concessionario si farà carico di selezionare ed assumere minimo n. 7(sette) operatori boschivi, con contratto a tempo determinato a 151gg/anno, da adibire alla sorveglianza e manutenzione del bosco.

#### **ART. 10**

#### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

Il Concessionario, qualora non intenda eseguire direttamente le operazioni di taglio dei lotti boschivi garantirà integralmente il rispetto degli "Usi Civici" previsti dalle Leggi e Regolamenti in vigore, e si impegnerà a:

- 1) far effettuare** i tagli dalle ditte boschive specializzate, a cui verranno affidate le operazioni di taglio dei lotti boschivi, secondo le modalità contenute nel PAF o nel Piano Economico e nel Piano dei Tagli approvato dal Comune e dalla Regione Basilicata, una volta autorizzati in conformità alle Leggi e Regolamenti Regionali vigenti. Sarà cura della società concessionaria di tenere informata l'Amministrazione Comunale e gli Enti di controllo regionali, sui nominativi delle ditte boschive incaricate, sulla nomina dei tecnici forestali e dei Direttori dei lavori.
- 2) garantire** ai cittadini il libero accesso al bosco (caccia, raccolta funghi e/o altri frutti del bosco, attività venatoria), purché regolamentato affinché non vengano inficiate le buone regole di salvaguardia e tutela del bosco in gestione eco-sostenibile, della certificazione di tracciabilità e dei diritti acquisiti dalla società concessionaria con il contratto di concessione.
- 3) garantire il rispetto** degli "usi civici" esistenti e regolamentati, come definiti nel PAF:  
"Ai Cittadini con stabile dimora nel Comune di Abriola sono riconosciuti gli Usi civici previsti dalla legge.
- 4)** Nel caso di pascoli sottoposti ad uso civico di "fida pascoli", il Comune continuerà a gestirli direttamente, in accordo con il concessionario, che potrà, ove richiesto, cooperare a detta gestione con il suo servizio di vigilanza (operatori boschivi), in funzione di una convenzione ad "hoc" che verrà stipulata con il Comune stesso.
- 5) Impianto a biomassa:** Il concessionario, una volta verificata la fattibilità tecnica, regolamentare e legislativa per la realizzazione di un impianto a biomassa con filiera corta, la disponibilità di una quantità di biomassa sufficiente, chiederà al Comune ed alle Autorità preposte, l'autorizzazione alla realizzazione di impianto a biomassa di piccola taglia (< 1 MWe) ed a filiera corta (entro 70 Km). Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non autorizzarne la realizzazione qualora non lo ritenesse opportuno per qualsivoglia ragione.
- 6)** Con la sottoscrizione del contratto, la società concessionaria subentra al Comune nei



rapporti con gli Enti preposti al controllo della gestione boschiva (Regione, CFS, Comunità Montana, ecc.).

#### **ART. 11 PENALI**

In caso di inosservanza degli obblighi rinvenienti dalla documentazione di gara e dall'offerta, l'amministrazione concedente potrà applicare al concessionario penali, il cui importo sarà prelevabile dalla polizza fideiussoria, il cui ammontare non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto. Laddove questa soglia venga raggiunta, in presenza di ulteriori inadempimenti, l'amministrazione concedente potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.

#### **ART. 12 CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Il contratto di concessione sarà stipulato tra le Parti entro trenta giorni dal completamento dell'iter burocratico di assegnazione in concessione del bosco comunale.

#### **ART. 13 SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico della ditta concessionaria:

- 1)** tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati;
- 2)** i costi assicurativi ed in particolare della Polizza a garanzia responsabilità civile con adeguato capitale assicurato ( $\geq$  € 2.000.000,00).

#### **ART. 14 CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, interpretazioni od esecuzione del presente Capitolato e del relativo Contratto di Concessione, non definibili in via bonaria tra le parti contraenti, si farà ricorso e sarà competente il giudice ordinario del luogo ove il contratto viene stipulato, individuato nel Tribunale di Potenza.

#### **ART. 15 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**IL COMUNE**

**IL CONCESSIONARIO**